REGOLAMENTO (CEE) N. 1372/73 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1973

che modifica il regolamento (CEE) n. 572/73 per quanto riguarda il pollame al quale è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], modificato da ultimo dall'atto [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 176/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore del pollame le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2689/72 [4], può essere deciso che le restituzioni per i prodotti dei settori delle uova e del pollame siano fissate, su richiesta, anticipatamente ;

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73, del 26 febbraio 1973, che stabilisce l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione [5], ha previsto un'eccezione per i galli, le galline e i polli morti interi e le metà o quarti di galli, galline e polli non disossati esportati verso la Grecia o la Svizzera ;

considerando che la situazione attuale del mercato induce a fissare importi di restituzioni uniformi per i galli, galline e polli morti, interi, e per le metà o quarti di galli, galline e polli non disossate ;

considerando che è pertanto necessario sopprimere l'eccezione che è stata prevista per la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti sudetti verso la Grecia o la Svizzera ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 572/73 è modificato sopprimendo le parole : « escluse le esportazioni a destinazione della Grecia o della Svizzera » che figurano alle sottovoci 02.02 A I e 02.02 B II (a) 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.
(4) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 41.
(5) GU n. L 56 del 1°. 3. 1973, pag. 6.